



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi  
Adunanza di Sezione del 21 febbraio 2013

**NUMERO AFFARE 11676/2012**

**OGGETTO:**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ufficio legislativo.

Schema di regolamento ministeriale recante modalità di formazione e redazione dell'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

**LA SEZIONE**

Vista la relazione n. 0040920 del 20 novembre 2012, trasmessa con nota avente pari numero e data e pervenuta in Segreteria lo stesso 20 novembre 2012, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ufficio Legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Vista la propria pronuncia del 6 dicembre 2012;

Viste le note dell'Amministrazione n. 0001602 del 16 gennaio 2013, pervenute in Segreteria il giorno successivo, e n. 0002616 del 24 gennaio 2013, pervenuta in Segreteria il 25 successivo;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso e considerato:

Fondamento normativo, contenuto di massima e finalità dello schema di regolamento in oggetto sono stati diffusamente illustrati nel parere interlocutorio reso dalla Sezione nell'Adunanza del 6 dicembre 2012.

Detto parere, prendendo a base un primo schema di regolamento ministeriale recante modalità di formazione e redazione dell'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, formulava una serie di osservazioni al testo predisposto dall'Amministrazione, chiedendo altresì chiarimenti.

Con la nota del 16 gennaio 2013 n. 0001602 l'Amministrazione trasmetteva un testo aggiornato del regolamento, testo che aveva recepito la maggior parte delle osservazioni contenute nel predetto parere della Sezione.

Successivamente, con nota n. 0002616 del 24 gennaio 2013, l'Amministrazione sostituiva la nota più sopra citata, dichiarando che il nuovo testo trasmesso ha tenuto conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 19 dicembre 2012, n. 293 e riproponendo le sue considerazioni su quanto osservato dalla Sezione nel parere del 6 dicembre 2012.

La Sezione prende atto che tutte le proprie osservazioni relative al preambolo sono state accolte, e sottopone alla valutazione dell'Amministrazione la eventualità che nello stesso preambolo sia fatto riferimento alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2012, dalla quale, non soltanto è scaturita una modificazione sostanziale del testo dell'art. 44 bis d.l. n. 201 del 2011, ma sono emerse alcune precisazioni sulla natura e sugli scopi dell'elenco-anagrafe, che peraltro l'Amministrazione sembra aver recepito nel nuovo schema di regolamento in esame.

Quanto all'art. 1, si prende atto dei chiarimenti forniti e dell'eliminazione degli equivoci, cui poteva dar vita la precedente formulazione. Peraltro si suggerisce, al co. 2, dopo le parole "non completata" di inserire le seguenti: "ai sensi dell'art. 44 bis, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 214", onde evitare che il mutamento di aggettivazione rispetto al predetto co. 2 dell'art. 44 bis ("non completata" invece di "incompiuta") possa ingenerare fraintendimenti. Del resto, la nuova formulazione dell'art. 1 si giustifica in base

all'implicita attribuzione al regolamento del potere di interpretare e perfezionare la normativa primaria contenuta nel co. 6 del più volte citato art. 44 bis.

Il primo comma dell'art. 2 recepisce le indicazioni della Corte costituzionale contenute nella citata sentenza n. 293 del 2012 e quelle del parere interlocutorio della Sezione del 6 dicembre 2012. Resta, peraltro, un dubbio relativo al terzo periodo nella parte che segue il punto e virgola: infatti la classificazione ISTAT, di cui all'art. 3 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, prevede un ambito di soggetti pubblici più ristretto rispetto a quello cui si indirizza lo schema di regolamento in esame. Inoltre la Sezione ritiene di rinnovare le proprie osservazioni relative alla necessità che l'istituzione dell'elenco-anagrafe in questione sia coordinata con quanto previsto dal d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229.

Quanto, poi, all'art. 3 non vi sono osservazioni, se non quelle relative alla citazione, al co. 1 secondo periodo, dell'art. 2, co. 1. Infatti la previsione dei soggetti, che individuano le opere incompiute di rispettiva competenza e che trasmettono – secondo l'ambito territoriale individuato ai sensi del solo secondo periodo del suddetto co. 1 dell'art. 2 – i dati al centro di imputazione dell'elenco-anagrafe, non sembra corretta: il secondo periodo del co. 1 dell'art. 2 disciplina la ripartizione dell'elenco in due sezioni, mentre l'ambito territoriale si ricava anche dal terzo periodo. Pertanto la citazione andrebbe o integrata o cambiata.

Si ribadisce, infine, che le stesse disposizioni dell'art. 44 bis (e quindi anche le disposizioni del progetto in esame) appaiono lacunose quanto all'individuazione di meccanismi di controllo circa la tempestività, la correttezza e la completezza delle informazioni fornite.

Per quanto riguarda l'art. 4, che disciplina la graduatoria in base alla quale le opere incompiute sono iscritte nei diversi elenchi-anagrafe, la Sezione dà atto della correttezza dell'interpretazione del co. 6 dell'art. 44 bis più volte citato, fatta propria dall'Amministrazione, nel senso appunto che la graduatoria non possa

essere unica, ma che sia la sezione delle opere d'interesse nazionale, sia gli elenchi-anagrafe regionali contenuti nella sezione relativa alle opere incompiute di interesse regionale e degli enti locali debbano redigersi secondo autonome graduatorie. Infatti, il singolare riferito alla "graduatoria", di cui al co. 6 dell'art. 44 bis d.l. n. 201 del 2011, deve essere posto in relazione con le disposizioni contenute negli altri commi del medesimo articolo ed in particolare con il co. 5 ed il co. 7, da cui risulta con chiarezza che i criteri di inserimento delle opere pubbliche incompiute (e quindi anche quello della graduatoria) vanno riferiti a tutti gli elenchi-anagrafe. La Sezione prende atto altresì della specificazione circa la natura meramente conoscitiva della graduatoria stessa, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 293 del 2012.

Ora, stante la suddetta finalità della graduatoria, sembra anche accettabile il criterio di classificazione proposto dal co. 2 del suddetto art. 4 dello schema di regolamento, in quanto si tratta di una classificazione che non esclude decisioni circa l'ulteriore prosecuzione dell'attività diretta al completamento dell'opera e che lascia aperta ogni possibile decisione relativa all'opera pubblica stessa.

Infine all'art. 6 occorre eliminare le parole "è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale" in quanto superflue, tale pubblicazione derivando da disposizioni generali riferibili agli atti normativi e condizionante la loro entrata in vigore.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Damiano Nocilla

IL PRESIDENTE  
Luigi Cossu

## IL SEGRETARIO